



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

4. SETTORE POLIZIA LOCALE

SERVIZIO Funzioni di Polizia Stradale, di Polizia Giudiziaria e Ausiliaria di

P.S. (L.N.65/86)

Numero 12 Settoriale del 10/02/2023

Numero 95 Reg. Generale del 10/02/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER LA POLIZIA LOCALE EX ART.30, COMMA 5 LETT.D) DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 16.11. 2022 (PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - TRIENNIO 2019 – 2021) E ART.24 CCNL DEL 14.9.2000.

L'anno 2023 il giorno 10 del mese di FEBBRAIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Massimiliano LEO**, Responsabile del 4. SETTORE POLIZIA LOCALE - Servizio Funzioni di Polizia Stradale, di Polizia Giudiziaria e Ausiliaria di P.S. (L.N.65/86):

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO l'art.30 del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - TRIENNIO 2019 - 2021 sottoscritto in data 16.11. 2022 - Art. 30 Turnazioni:

1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.

2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata dall'ente.

3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:

a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;

b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne o per comprovate e sopravvenute esigenze di servizio. Per i servizi educativi e scolastici fanno eccezione i periodi di sovrapposizione dovuti alle esigenze di compresenza stabiliti dal progetto didattico educativo adottato.

c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;

d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;

e) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.

5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:

a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;

b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;

c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;

d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL.

6. L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).
8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all'art. 36, comma 4 del presente CCNL può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 23 del CCNL del 21.05.2018.

DATO ATTO del **parere ARAN - CFL190** in merito alla nuova disciplina del *turno festivo infrasettimanale*, con particolare riferimento alle modalità applicative della facoltà per i lavoratori turnisti che abbiano prestato attività lavorativa in una giornata festiva infrasettimanale di optare per il riposo compensativo, con il quale l'Agenzia chiarisce che:

- il riconoscimento della maggiorazione dell'indennità di turno prevista all'art. 30, comma 5, lettera d), del Ccnl. Funzioni Locali del 16 novembre 2022 (pari al 100% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del contratto) rappresenta la regola generale da applicare al personale turnista che abbia prestato la propria attività lavorativa in una giornata festiva infrasettimanale;
- l'eccezione è prevista nel caso in cui, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi di quanto previsto all'art. 7, comma 4, lett. ac) del nuovo Ccnl., venga prevista la facoltà per i lavoratori turnisti, chiamati a lavorare in una giornata festiva infrasettimanale, di "optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell'indennità di turno di cui all'art. 30 comma 5, lett d)";
- se previsto in un contratto collettivo decentrato integrativo, sottoscritto successivamente all'entrata in vigore del Ccnl. Funzioni Locali del 16 novembre 2022, il lavoratore può esercitare l'opzione per il riposo compensativo anziché per la maggiorazione oraria;
- anche in caso di fruizione del riposo compensativo, l'onere relativo alla predetta indennità di turno maggiorata deve essere computato figurativamente a carico del fondo delle risorse decentrate.

PRESO ATTO delle richieste dei dipendenti del Corpo di Polizia locale aventi ad oggetto richiesta di pagamento per la maggiorazione retribuzione giornaliera del 100% per il servizio reso nella giornate festive infrasettimanali dell'8.12.2023 e del 26.12.2023, acquisite ai seguenti numeri del protocollo generale dell'Ente, allegate e parte integrante dell'originale della presente determinazione: *prot. n.0019312 del 30/12/2022; prot. n.0019133 del 28/12/2022; prot. n.0019272 del 30/12/2022; prot. n.0019132 del 28/12/2022; prot. n.0019131 del 28/12/2022; prot. n.0019130 del 28/12/2022;*

VISTO l'art.24 del CCNL del 14 settembre 2000, con riferimento al trattamento economico per attività prestata in giorno festivo, stabilendo che al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all'art.52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo;

VISTA la Legge 7 marzo 1986, n. 65 ("Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale");

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2011, n. 37 ("Ordinamento della polizia locale");

per tutti i motivi espressi in narrativa, ritenuto doverosi procedere alla liquidazione delle prestazioni svolte, giusto prospetto contabile prot. n. 0002242 del 08/02/2023, allegato e parte integrante dell'originale della presente determinazione;

DETERMINA

a) di liquidare sul bilancio 2022 la **complessiva somma €.741,13**, relativa al pagamento del trattamento accessorio ex **ART.30, COMMA 5 LETT.D) DEL CONTRATTO COLLETTIVO**

NAZIONALE DI LAVORO DEL 16.11. 2022 (PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - TRIENNIO 2019 – 2021) per i dipendenti del Corpo di Polizia municipale, giusto *prospetto contabile prot. n. 0002242 del 08/02/2023*, sui seguenti capitoli:
cap.29/1 = euro 560,19 (trattamento ex art.30 comma 5 lett.d) C.C.N.L. del 16.11.2022);
cap.29/5 = euro 133,33 (23,8% per C.P.D.E.L.);
cap. 73/1 = euro 47,62 (8,5 % per I.R.A.P.);

b) di liquidare sul bilancio 2022 la **complessiva somma €47,64**, relativa al pagamento del trattamento accessorio ex **ART.24 CCNL DEL 14.9.2000** per un dipendente del Corpo di Polizia municipale, giusto *prospetto contabile prot. n. 0002242 del 08/02/2023*, sui seguenti capitoli:
cap.29/1 = euro 36,01 (trattamento ex art.23 C.C.N.L.);
cap.29/5 = euro 8,57 (23,8% per C.P.D.E.L.);
cap. 73/1 = euro 3,06 (8,5 % per I.R.A.P.);

c) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio del personale ed all'ufficio di ragioneria;

d) di dare atto che la presente determinazione è stata istruita dal sottoscritto, con l'ausilio del Ispett. Valerio Carrozzo, per quanto attiene l'elaborazione dei conteggi, ed è stata redatta ed inserita nel sistema informatizzato dallo scrivente responsabile del settore Polizia Locale, dott. Massimiliano Leo.

Il sottoscritto responsabile di settore della Polizia Locale attesta di aver materialmente redatto il presente atto e di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento nel rispetto della normativa vigente in materia; attesta altresì che la presente determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta e che non sussistono ragioni e/o motivi di incompatibilità potenziale e/o reale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
Comandante della P.M. – Avv. Massimiliano Leo

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Massimiliano LEO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
29	2023	1310	2023	0			560,19
29	2022	1311	2023	0			133,33
73	2022	1312	2023	0			47,62
29	2022	1310	2023	0			36,01
29	2022	1311	2023	0			8,57
73	2023	1312	2023	0			3,06

Veglie, lì 10/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 183

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 13/02/2023 al 28/02/2023 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.